



**CONSORZIO  
AUTONOMO  
RICICLO  
PLASTICA  
ITALIA**

## **Commissione VIII**

**(Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione Tecnologica)**

## **Atto del Governo n. 1**

**(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116/2020 rifiuti e imballaggi)**

Dott. Maicol Trevisanato

Ufficio Studi – Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia (C.A.R.P.I.)

Lunedì 12/12/2022



**CARPI**

CONSORZIO  
AUTONOMO  
RICICLO  
PLASTICA  
ITALIA

## Il C.A.R.P.I.:

Il Consorzio C.A.R.P.I. - Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia - nasce nel 2007 dalla volontà di alcuni imprenditori di riunire le maggiori aziende italiane operanti nel settore del riciclaggio dei rifiuti in materiale plastico provenienti da superficie privata.

Da sempre l'idea era quella di creare una rete di imprese che lavori in maniera compatta e unita per obiettivi comuni.

Attualmente fanno parte del C.A.R.P.I. 54 imprese leader del settore del recupero, riciclo e trasformazione di polietilene, operanti nel territorio nazionale e non solo.

## Raccoglitori

Imprese che effettuano raccolta e lo stoccaggio di rifiuti in plastica

## Riciclatori

Imprese che effettuano il riciclaggio e il recupero di rifiuti in plastica



## Fornitori di servizi

Imprese che forniscono materiali e servizi utili ai consorziati

## Trasformatori/Produttori

Imprese che effettuano l'importazione, la trasformazione/produzione di: imballaggi e manufatti in materiale plastico, compound termoplastici

## Articoli che presentano maggiori criticità:

- Art. **182-ter** - (Rifiuti organici)
- Art. **184** - (Classificazione)
- Art. **188** - (Responsabilità della gestione dei rifiuti)
- Art. **188-bis** - (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)
- Art. **219** - (Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)
- Art. **221** - (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
- Art. **221-bis** - (Sistemi autonomi)

## Art. 182-ter - (Rifiuti organici)

### TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

[...]

6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi ~~recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione~~, o allo standard europeo EN 14995 per ~~gli altri i~~ manufatti diversi dagli imballaggi **se in materiale plastico, ovvero agli standard europei applicabili per gli altri materiali, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione**;

b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;

c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.

[...]

**PROPOSTA C.A.R.P.I.:** *Mantenere in vigore la precedente formulazione della lettera a) del comma 6 dell'articolo 182-ter del Codice, in quanto la nuova dicitura proposta nell'ultima parte della lettera a), "ovvero agli standard europei applicabili per gli altri materiali", crea maggiore confusione e fa venir meno i riferimenti alle norme UNI citate.*

## Art. 184 - (Classificazione)

### TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

[...]

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività **della pesca nonché delle attività** agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, ~~e della pesca~~ **ad eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali;**

b) [...]

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli ~~di cui al comma 2~~ **prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini;**

[...]

**PROPOSTA C.A.R.P.I.:** *Mantenere in vigore la precedente formulazione della lettera c) del comma 3 dell'articolo 184 del Codice, in quanto l'eliminazione delle parole "di cui al comma 2" e l'aggiunta della frase "prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini" andrebbe a creare maggiore confusione a livello di classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito di queste attività.*

*E' opportuno che sia il produttore del rifiuto a scegliere come smaltirlo e a che gestore affidarsi, pubblico o privato.*

## Art. 188 - (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

### TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

[...]

5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione ~~dell'avvenuto~~ **dell'avvio a recupero o** smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

**PROPOSTA C.A.R.P.I.:** Cassare la dicitura "recupero o" nella parte finale del comma 5 dell'articolo 188 del Codice, in quanto l'Allegato B fa specifico riferimento ad "operazioni di smaltimento".

Con il recente DL 31 maggio 2021, n. 77, la dicitura "avvenuto smaltimento" presente nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 188 del Codice era stata sostituita con "avvio al recupero o smaltimento": considerando il riferimento all'allegato B alla Parte IV del Codice, **si ritiene corretta la formulazione precedente alla modifica portata dal DL 31 maggio 2021, n. 77.**

Si ritiene opportuno, per evitare confusione, prevedere un comma diverso per la documentazione obbligatoria di accompagnamento dei rifiuti ai fini delle attività di recupero previste dall'allegato C alla Parte IV del Codice.



## Art. 188-bis - (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

### TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

[...]

**3-bis).** Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.

[...]

**PROPOSTA C.A.R.P.I.:** Riscrivere il comma 3-bis) dell'articolo 188-bis del Codice, in quanto la dicitura proposta non consente di capire se i riferimenti presenti siano relativi ai rifiuti non pericolosi o ai rifiuti pericolosi.

Sarebbe opportuno, nel caso, inserire un ulteriore comma 3-ter) con un esplicito riferimento ai rifiuti non pericolosi o pericolosi, così da poter contare su due distinti commi e relativi a casistiche specifiche.

## Art. 219 - (Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)

### TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

[...]

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. **↓ Ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, i produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.**

5.1 [...]

**5.2. Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.**

5-bis. [...]

**PROPOSTA C.A.R.P.I.:** Rivedere i termini temporali previsti dalla proposta del nuovo comma 5.2 dell'articolo 219 del Codice, il quale prevede che gli obblighi precedentemente esposti decorrano a partire dal 1° gennaio 2023, in quanto le tempistiche per consentire che le imprese si uniformino alle misure previste sono piuttosto ristrette.

## Art. 221 - (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
[...]
5. (omissis)
6. (omissis)
7. (omissis)
8. (omissis)
9. (omissis)
[...]

## Art. 221-bis - (Sistemi autonomi)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
[...]
<b>7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225.</b>
[...]

**PROPOSTA C.A.R.P.I.:** Sopprimere solamente il comma 5 dell'articolo 221 del Codice, mantenendo vigenti i commi 6, 7, 8 e 9, ed evitare l'inserimento del nuovo comma 7-bis all'interno dell'articolo 221-bis del Codice: in questa maniera si evitano "doppioni" e vengono mantenute inalterate le informazioni dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 221 del Codice.

Oltretutto, l'inserimento del nuovo comma 7-bis all'interno dell'articolo 221-bis del Codice porterebbe ad una grave mancanza di informazioni e criteri che erano ben presenti ed esplicitati nei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 221 del Codice.

**CARPI**

CONSORZIO  
AUTONOMO  
RICICLO  
PLASTICA  
ITALIA

**Grazie per l'attenzione**



Spett.le

VIII Commissione permanente del Senato (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Mestre-Venezia 15/12/2022

Inviata mezzo mail a: commissione8@senato.it

Oggetto: Memoria scritta del Consorzio C.A.R.P.I. audizione 12/12/2022 nell'ambito dell'atto del Governo n. 1 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116/2020 rifiuti e imballaggi)

### PREMESSA

Il Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia (C.A.R.P.I.) esprime parere negativo a proposito dello schema di Decreto proposto e trasmesso dalla Commissione, sia nella forma che nelle proposte riportate.

Prima di entrare nel dettaglio delle motivazioni che sostengono il parere del C.A.R.P.I. e dell'analisi di alcune proposte di articoli che presentano maggiori criticità, è necessario fare alcune premesse:

- 1) Questo non è il momento più opportuno per modificare il D.Lgs 152/2006:** lo scorso 30/11/2022 è stata pubblicata dalla Commissione Europea una nuova bozza di Proposal di revisione della Direttiva 94/62/CE in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, la quale ha fatto molto discutere; quando verrà pubblicata la versione finale del documento inevitabilmente comporterà altre modifiche al D.Lgs 152/2006 ed in particolare alla Parte Quarta, quest'ultima modificata ben 5 volte nel 2021 e già 4 volte quest'anno. Pertanto, sarebbe opportuno attendere e portare una modifica più organica al D.Lgs 152/2006 in un secondo momento, una volta che sarà pubblicata la versione finale della revisione della Direttiva 94/62/CE.
- 2) Vi è la necessità di correggere errori già presenti:** la pubblicazione del D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento delle Direttiva (UE) 2018/851 e della Direttiva (UE) 2018/852, aveva portato con sé non solo una gran confusione a livello interpretativo ed applicativo ma anche diversi errori e contraddizioni; oltretutto, molti di questi errori sono stati inaspriti da alcune modifiche successive, tra cui il DL 31 maggio 2021, n. 77; pertanto, prima di proporre altre modifiche inasprendo una situazione già caotica per gli operatori della filiera del riciclo, sarebbe opportuno correggere le criticità già presenti.



- 3) Vi è la necessità di istituire un tavolo tecnico per proporre modifiche coerenti al D.Lgs 152/2006:** a nostro avviso dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro, in collaborazione e continuo dialogo con gli operatori del settore per effettuare una disamina organica del D.Lgs 152/2006, portare le giuste migliorie ed evitare che vengano proposti “interventi cerotto” ed incompleti come spesso accade, soprattutto all’interno della sua Parte Quarta in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
- 4) È necessario snellire la parte burocratica in materia di gestione dei rifiuti.** Tuttora all’interno della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 sono presenti procedure elefantiache, soprattutto per quanto riguarda l’ottenimento delle autorizzazioni aziendali ed il dialogo con i tanti, troppi, attori coinvolti; questa lentezza burocratica che presenta il Paese Italia non permette alle aziende italiane della filiera del riciclo, gioielli invidiati da tutti a livello internazionale, di poter competere nei confronti dei propri concorrenti stranieri.

A nostro avviso uno schema del genere, qualora fosse approvato, non farebbe altro che peggiorare una situazione legislativa che invece richiede trasparenza, competenza e semplificazione di norme; oltretutto, molte delle proposte presenti all’interno dell’Atto del Governo trasmesso andrebbero a creare danni irreparabili ed una confusione estrema all’interno di un contesto già problematico e caotico.

La disamina proposta dal C.A.R.P.I. vuole essere oggettiva e soprattutto a favore delle imprese italiane: il D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116, aveva portato importanti novità con la sua pubblicazione, ma allo stesso tempo è stato anche una fonte di preoccupazioni per gli operatori del settore: in particolare, con i nuovi allegati L-quater ed L-quinqies e la nuova formulazione della definizione di rifiuti urbani, tutti gli operatori indipendenti della filiera del recupero e riciclo hanno rischiato di dover chiudere i propri impianti a vantaggio delle aziende municipalizzate, le quali avrebbero ottenuto l’egemonia nella gestione dei rifiuti, urbani e speciali. Oltre a ciò, ha fatto molto discutere l’introduzione del nuovo articolo 221-bis all’interno del D.Lgs 152/2006, fatto che ha dato il via alla proposta di nascita di svariati sistemi autonomi, alternativi ai Consorzi di filiera.

A tal proposito, a nostro avviso, dovrebbe essere ripristinata e rispettata la funzione data al Conai ed ai Consorzi di filiera, che operano come soggetti incaricati ai fini del raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell’attività di raccolta differenziata, e altro ancora; tale ruolo di coordinamento e coesione sembra esser venuto meno negli ultimi anni, soprattutto con la nascita di diversi sistemi di gestione autonoma, la quale ha creato enormi problemi a livello di competenze, ruoli ed attività di tutti gli attori presenti.

È necessario evitare che si venga a creare un’eccessiva frammentazione delle competenze e delle gestioni; in questo contesto, i commenti e gli interventi portati avanti da alcuni sistemi di gestione autonoma a proposito delle proposte di modifica contenute nell’Atto di Governo trasmesso invece risultano non solo non conformi al dettato legislativo, ma anche chiaramente guidati da soggettività ed interessi personali, che se accettati finirebbero con il danneggiare irrimediabilmente un sistema che richiede invece un coordinamento ed una gestione centralizzata.

Lo schema proposto, inoltre, non tiene conto degli operatori di riciclo indipendente costituiti in Consorzi che operano in rapporto di sussidiarietà con i Consorzi di filiera nazionali (Conai, Corepla, ecc.) a fronte di convenzione, i quali, con il proprio lavoro e con i dati che mettono a disposizione ai Consorzi nazionali, contribuiscono in maniera fondamentale al raggiungimento degli obiettivi comunitari di recupero e riciclo.



Manca, infine, la proposta di un concreto sostegno alla filiera del riciclo attraverso un aumento della percentuale di contenuto di materiale riciclato all'interno dei prodotti, fatto che incrementerebbe il mercato delle materie prime seconde all'interno del nostro Paese e darebbe un importante slancio alle nostre storiche imprese virtuose ed al Made in Italy.

## ANALISI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI CONTENUTE NELL'ATTO DI GOVERNO TRASMESSO E COMMENTO C.A.R.P.I.

### **ARTICOLO 178-BIS D.lgs 152/2006 (Responsabilità estesa del produttore)**

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo 178-ter, e sono altresì determinate le misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto.</p>	<p>1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, <del>anche su istanza di parte,</del> regimi di responsabilità estesa del produttore <b>di cui all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto.</b> Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo 178-ter, e sono altresì determinate le misure che includono <del>l'accettazione dei prodotti restituiti</del> <b>un sistema di restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo</b> e dei rifiuti <del>che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e derivanti dagli stessi nonché</del> la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività <del>nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità</del></p>	<p><i>La proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 178-bis del D.lgs 152/2006 è incentrata sui sistemi di restituzione dei prodotti e dei rifiuti derivanti dagli stessi, comprendendo la successiva gestione dei rifiuti. La parte iniziale del comma 1 del presente articolo 178-bis specifica l'obiettivo di "rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti": in un'ottica di economia circolare, in quanto "chiusura del cerchio" ed in linea con quanto previsto dalla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 1, sarebbe opportuno istituire misure per incentivare il riciclaggio dei rifiuti.</i></p> <p><i>Si ritiene positiva la proposta di modifica del secondo periodo del comma 1 del presente articolo 178-bis relativa all'eliminazione della parte</i></p>



<p>2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.</p> <p>3. [...]</p> <p>4. [...]</p> <p>5. [...]</p>	<p><del>estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto.</del></p> <p><b>2. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui al Titolo II e al Titolo III del presente decreto.</b></p> <p>La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.</p> <p>3. [...]</p> <p>4. [...]</p> <p>5. [...]</p>	<p><i>“nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.</i></p>
---	--	--

**ARTICOLO 178-TER D.lgs 152/2006 (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore)**

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
1. [...]	1. [...]	<p><i>La proposta di modifica del comma 9 dell'articolo 178-ter è incentrata sull'allineamento dei termini di trasmissione della documentazione da parte dei sistemi di EPR già esistenti, e si ritiene positiva la proposta di spostamento della scadenza di presentazione dei dati e delle modalità di gestione da parte dei sistemi EPR dal 31 ottobre al 31 maggio, così da rendere più tempestiva la comunicazione ed il monitoraggio dei flussi di materiale ed economici.</i></p>
2. [...]	2. [...]	
3. [...]	3. [...]	
4. [...]	4. [...]	
5. [...]	5. [...]	
6. [...]	6. [...]	
7. [...]	7. [...]	
8. [...]	8. [...]	
<p>9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i</p>	<p>9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i</p>	





<p>sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.».</p>	<p>sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; <del>entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio</del> <b>entro il 31 maggio di ogni anno di bilancio</b> in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali; <del>entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione</del> <b>entro il 31 maggio di ogni anno una relazione</b> sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; <del>entro il 31 ottobre di ogni anno un piano</del> <b>entro il 30 settembre di ogni anno un piano</b> specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; <del>entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità</del> <b>entro il 31 maggio di ogni anno l'entità</b> del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.».</p>	
---	--	--

#### ARTICOLO 182-TER D.lgs 152/2006 (Rifiuti organici)

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
1. [...]	1. [...]	<p><i>La proposta di modifica dell'articolo 182-ter, comma 6, lettera a), rende di più difficile comprensione i riferimenti delle norme UNI citate: si propone di mantenerne inalterata la formulazione.</i></p>
2. [...]	2. [...]	
3. [...]	3. [...]	
4. [...]	<p><b>4-bis. Alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano</b></p>	



<p>5. [...]</p> <p>6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:</p> <p>a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;</p> <p>b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;</p> <p>c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.</p> <p>7. [...]</p>	<p><b>l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.</b></p> <p>5. [...]</p> <p>6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:</p> <p>a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi <del>recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione,</del> o allo standard europeo EN 14995 per <del>gli altri</del> i manufatti diversi dagli imballaggi <b>se in materiale plastico, ovvero agli standard europei applicabili per gli altri materiali, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione;</b></p> <p>b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;</p> <p>c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.</p> <p>7. [...]</p>	<p><i>La norma UNI EN 13432 definisce i requisiti che gli imballaggi devono possedere per poter essere recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione; la norma UNI EN 14995 invece specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici (con riferimento alle caratteristiche di biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetto sulla qualità del composto risultate).</i></p> <p><i>Pertanto, seppur similari, la UNI EN 13432 si applica agli imballaggi, mentre la UNI EN 14995 alle materie plastiche non imballaggio.</i></p> <p><i>Chiarita la differenza tra le due norme UNI, appare più chiara la lettura del testo antecedente alla proposta di modifica, in quanto la nuova dicitura proposta nell'ultima parte della lettera a), "ovvero agli standard europei applicabili per gli altri materiali", crea maggiore confusione e fa venir meno i riferimenti alle norme UNI citate.</i></p>
---	--	--


**ARTICOLO 184 D.lgs 152/2006 (Classificazione)**

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>1. [...]</p> <p>2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter).</p> <p>3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;</p> <p>b) [...]</p> <p>c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;</p> <p>[...]</p>	<p>1. [...]</p> <p>2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter).</p> <p>3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività <b>della pesca nonché delle attività</b> agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, <b>e della pesca ad eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali;</b></p> <p>b) [...]</p> <p>c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli <del>di cui al comma 2</del> <b>prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini;</b></p> <p>[...]</p>	<p><i>Non si comprende la proposta di modifica dell'articolo 184, comma 3, lettera c), in quanto l'eliminazione delle parole "di cui al comma 2" e l'aggiunta della frase "prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini" andrebbe a creare maggiore confusione a livello di classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito di queste attività.</i></p> <p><i>È opportuno che sia il produttore del rifiuto a scegliere come smaltirlo e a che gestore affidarsi, pubblico o privato</i></p>

**ARTICOLO 185 D.lgs 152/2006 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)**

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>[...]</p> <p>5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal</p>	<p>[...]</p> <p>5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal</p>	<p><i>A nostro avviso il testo proposto non va bene, poiché l'allegato B parla di "operazioni di smaltimento", pertanto non ha senso inserire la dicitura "dell'avvio a recupero", che riguarda l'allegato C ("operazioni di recupero").</i></p> <p><i>Andrebbe cassata la dicitura "recupero o" nella parte finale del comma 5: con il recente DL 31</i></p>



<p>titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.</p>	<p>titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione <del>dell'avvenuto</del> <b>dell'avvio a recupero o</b> smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.</p>	<p><i>maggio 2021, n. 77, la dicitura "avvenuto smaltimento" presente nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 188 del Codice era stata sostituita con "avvio al recupero o smaltimento": considerando il riferimento all'allegato B alla Parte IV del Codice, si ritiene corretta la formulazione precedente alla modifica portata dal DL 31 maggio 2021, n. 77.</i></p>
--	--	--

#### ARTICOLO 188-BIS D.lgs 152/2006 (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e</p>	<p>1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti <del>istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.</del> <b>Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero della transizione ecologica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.</b> Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17,</p>	<p><b><i>A nostro avviso andrebbe completamente riscritto il comma 3-bis) dell'articolo 188-bis del D.lgs 152/2006, con aggiunta di un nuovo comma 3-ter) per meglio stabilire il campo di applicazione.</i></b></p> <p><b><i>Proposta di modifica C.A.R.P.I. per l'articolo 188-bis del D.lgs 152/2006: 3-bis). Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi sono tenuti ad</i></b></p>



<p>dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>2. [...]</p> <p>3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:</p> <p>a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;</p> <p>b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.</p>	<p>comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, <b>sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.</b></p> <p>2. [...]</p> <p>3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:</p> <p>a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;</p> <p>b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.</p> <p><b>3-bis). Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad</b></p>	<p><b>iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.</b></p> <p><b>3-ter) I Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti ed i sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettera a), nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi ed i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono altresì tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.</b></p>
---	---	---



<p>4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:</p> <p>a) [...]</p> <p>b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;</p> <p>c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;</p> <p>d) [...]</p> <p>e) [...]</p> <p>f) [...]</p> <p>g) [...]</p> <p>h) [...]</p> <p>5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.</p> <p>6. [...]</p>	<p><b>iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.</b></p> <p>4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:</p> <p>a) [...]</p> <p>b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del <del>comma 3, dell'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135</del> <b>comma 3-bis</b>, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva <del>partecipazione</del> <b>iscrizione</b> degli operatori;</p> <p>c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), <del>nonché dei dati comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d)</del>, relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;</p> <p>d) [...]</p> <p>e) [...]</p> <p>f) [...]</p> <p>g) [...]</p> <p>h) [...]</p> <p>5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del <del>comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135</del> <b>comma 3-bis del presente articolo</b>; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.</p>	
---	--	--



<p>7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.</p>	<p>6. [...]</p> <p><b>6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.</b></p> <p>7. Fino all'entrata in vigore <del>del decreto dei</del> <b>modelli contenuti nel decreto</b> previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.</p>	
---	--	--

#### ARTICOLO 190 D.lgs 152/2006 (Registro cronologico di carico e scarico)

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di</p>	<p>1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di</p>	<p><i>La proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 190 del D.Lgs 152/2006 cita dei modelli che dovrebbero essere contenuti nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis, ma non è stata fornita alcuna descrizione, modalità e tempistiche in merito</i></p>



<p>rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.</p> <p>2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.</p> <p>3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:</p> <p>a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;</p> <p>b) [...]</p> <p>c) [...]</p> <p>d) [...]</p> <p>4. [...]</p> <p>5. [...]</p> <p>6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER</p>	<p>rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta <b>o trattata</b>, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per <b>il</b> riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.</p> <p>2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore <del>del suddetto decreto</del> <b>dei modelli contenuti nel suddetto decreto</b> continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.</p> <p>3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:</p> <p>a) per i produttori <b>iniziali di rifiuti</b>, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;</p> <p>b) [...]</p> <p>c) [...]</p> <p>d) [...]</p> <p>4. [...]</p> <p>5. [...]</p> <p>6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER</p>	
---	--	--





<p>18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:</p> <p>a) [...]</p> <p>b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189.</p> <p>[...]</p>	<p>18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, <b>che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:</b></p> <p>a) [...]</p> <p>b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. <del>Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189.</del></p> <p>[...]</p>	
---	---	--

### ARTICOLO 193 D.lgs 152/2006 (Trasporto dei rifiuti)

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>1. [...]</p> <p>2. [...]</p> <p>3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.</p> <p>4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì</p>	<p>1. [...]</p> <p>2. [...]</p> <p>3. Fino alla data di entrata in vigore <del>del decreto</del> <b>dei modelli contenuti nel decreto</b> di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.</p> <p>4. Fino all'emanazione <del>del decreto</del> <b>dei modelli contenuti nel decreto</b> di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal</p>	<p>La proposta di modifica dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 193 del D.lgs 152/2006 cita dei <b>modelli che dovrebbero essere contenuti nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis: come esposto in precedenza, non è stata fornita alcuna descrizione, modalità e tempistiche in merito.</b></p>



<p>dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.</p> <p>5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.</p> <p>6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.</p>	<p>produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.</p> <p>5. Fino alla data di entrata in vigore <del>del decreto</del> <b>dei modelli contenuti nel decreto</b> di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.</p> <p>6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità <del>alle norme vigenti a</del> <b>tutte le norme vigenti</b> in materia, <b>comprese, in particolare, le disposizioni in</b></p>	
---	---	--



[...]	<b>materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza.</b> [...]	
-------	--	--

**ARTICOLO 219 D.lgs 152/2006 (Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)**

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>[...]</p> <p>5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.</p> <p>5.1 [...]</p> <p>5-bis. [...]</p>	<p>[...]</p> <p>5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. <b>† Ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, i</b> produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, <del>ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio,</del> la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.</p> <p>5.1 [...]</p> <p><b>5.2. Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.</b></p> <p>5-bis. [...]</p>	<p><i>La proposta di modifica del comma 5 dell'articolo 219 del D.Lgs 152/2006 prevede che i produttori si allineino alla decisione 97/129/CE della Commissione (del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio. <b>La proposta di modifica introduce però il comma 5.2, il quale prevede che gli obblighi precedentemente esposti decorrano a partire dal 1° gennaio 2023: a tal proposito le tempistiche per far sì che le imprese si uniformino dal punto di vista dell'informazione sono piuttosto ristrette.</b></i></p>



**ARTICOLO 219-BIS D.lgs 152/2006 (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi Sistema di riutilizzo degli imballaggi)**

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>1. Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto.</p> <p>1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande.</p> <p>2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente</p>	<p>1. Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato <del>per contribuire alla transizione verso un'economia circolare</del> <b>conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, i produttori e gli utilizzatori</b>, gli operatori economici, in forma individuale o <del>in forma collettiva</del> <b>collettiva</b>, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. <del>Al fine di perseguire le predette finalità, gli</del> <b>Gli</b> operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto.</p> <p>1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano <del>agli a</del> <b>agli</b> imballaggi <del>in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande</del> <b>che ne consentono il riutilizzo in modo ecologicamente corretto, garantendo l'igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori.</b></p> <p>2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni <del>del comma 1 del presente articolo</del> <b>di cui al comma 1 del presente</b></p>	<p><i>Si propone di correggere il comma 1-bis secondo quanto segue:</i></p> <p><b>1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano a imballaggi che ne consentono il riutilizzo nel rispetto delle norme di legge.</b></p>



<p>articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:</p> <p>a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;</p> <p>b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;</p> <p>c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;</p> <p>d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;</p> <p>e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;</p> <p>f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;</p> <p>g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.</p>	<p><b>articolo.</b> Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:</p> <p>a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;</p> <p>b) <b>i valori cauzionali i criteri per la definizione dei valori cauzionali</b> per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;</p> <p>c) <b>i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare i criteri e i termini di versamento della cauzione, nonché le modalità di restituzione della stessa</b> al consumatore che restituisce l'imballaggio;</p> <p>d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere <b>agli esercenti ai commercianti</b> che adottano sistemi di restituzione con cauzione;</p> <p>e) <b>le modalità per</b> l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;</p> <p>f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;</p> <p>g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori <b>sul funzionamento dei sistemi di restituzione.</b></p>	
---	--	--

#### ARTICOLO 221 D.lgs 152/2006 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale.</p>	<p>1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio <del>generati dal consumo dei propri prodotti riferibili ai propri prodotti.</del> <b>I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti</b> definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale. <b>Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella</b></p>	<p><b>Si propone di abrogare solo il comma 5 dell'articolo 221 del D.Lgs 152/2006, mantenendo in vigore i commi 6, 7, 8 e 9.</b></p> <p><i>Si ritiene positiva la proposta di modifica dell'articolo 221 del D.Lgs 152/2006 relativa all'eliminazione del comma 5, in quanto eviterebbe la confusione che si era venuta a creare con l'introduzione</i></p>



<p>2. [...]</p> <p>3. [...]</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e).</p> <p>5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è efficace dal momento del riconoscimento del progetto e perde tale efficacia solo in caso di accertamento del mancato funzionamento del sistema. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema</p>	<p><b>finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.</b></p> <p>2. [...]</p> <p>3. [...]</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio <del>nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)</del> <b>ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 198, comma 2-bis.</b></p> <p><del>5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è efficace dal momento del riconoscimento del progetto e perde tale efficacia solo in caso di accertamento del mancato funzionamento del sistema. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di</del></p>	<p>dell'articolo 221-bis e relativo ai sistemi autonomi: nel presente articolo 220 i produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223 devono presentare il progetto del sistema autonomo all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, mentre nel nuovo articolo 221-bis i medesimi soggetti si devono rivolgere al Ministero dell'Ambiente.</p> <p><i>Nonostante la proposta del nuovo comma 7-bis all'interno dell'articolo 221-bis del D.Lgs 152/2006, non si comprende la proposta di eliminazione dei commi 6, 7, 8 e 9, in quanto si trova corretto che i produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>siano tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6;</i></li> <li>• <i>siano tenuti a presentare entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo;</i></li> <li>• <i>siano tenuti a presentare entro il 31 maggio di ogni anno all'Autorità prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla</i></li> </ul>
---	---	--



<p>secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'osservatorio sarà tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. (comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 120, legge n. 124 del 2017)</p> <p>6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237,</p>	<p><del>aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'osservatorio sarà tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. (comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 120, legge n. 124 del 2017)</del></p> <p><del>6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di</del></p>	<p><i>gestione relativa all'anno solare precedente;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>in caso di mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, siano obbligati a partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224.</i></li> </ul> <p><i>La proposta del nuovo comma 7-bis all'articolo 221-bis del D.Lgs 152/2006 tenta in qualche modo di riassumere le informazioni presenti all'interno dei commi 6, 7, 8 e 9 precedentemente riportate, ma in maniera assolutamente non esaustiva. Pertanto, l'abrogazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 221 e il mero inserimento del nuovo comma 7-bis all'articolo 221-bis lascerebbero un importante vuoto di informazioni.</i></p>
--	---	---



<p>comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.</p> <p>7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.</p> <p>8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.</p> <p>9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorità sono</p>	<p><del>prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.</del></p> <p><del>7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.</del></p> <p><del>8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.</del></p> <p><del>9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati e al</del></p>	
--	---	--





<p>comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.</p> <p>10. [...]</p> <p>11. [...]</p>	<p><del>Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.</del></p> <p>10. [...]</p> <p>11. [...]</p>	
---	--	--

#### ARTICOLO 221-BIS D.lgs 152/2006 (Sistemi autonomi)

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>1. I produttori che non intendono aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto da uno statuto, conforme ai principi del presente decreto, nonché allo "statuto tipo" di cui al comma 2.</p> <p>2. [...]</p> <p>3. Il progetto è redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e contiene:</p> <p>a) un piano di raccolta che prevede una rete articolata sull'intero territorio nazionale,</p>	<p>1. I produttori che non intendono aderire <b>al Consorzio nazionale imballaggi e</b> ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto da uno statuto, conforme ai principi del presente decreto, nonché allo "statuto tipo" <b>di cui al comma 2 di cui all'articolo 223, comma 2.</b></p> <p>2. [...]</p> <p>3. Il progetto è redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e contiene:</p> <p>a) un piano di raccolta che prevede una rete articolata sull'intero territorio nazionale, ;</p>	<p><i>Nella proposta di modifica dell'articolo 221-bis del D.Lgs 152/2006, la proposta del nuovo comma 7-bis sembra vada a compensare l'eliminazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo 221 relativi agli adempimenti a cui devono sottostare i produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema. Essendo tali obblighi meglio esplicitati all'interno dei commi dell'articolo sopra citato, sarebbe opportuno mantenere in vigore ed aggiornare tali commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 221, evitando l'inserimento del nuovo comma 7-bis</i></p>



<p>b) un piano industriale volto a garantire l'effettivo funzionamento in grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle norme europee o dalle norme di settore nazionali. Lo statuto deve essere conforme ai principi di cui alle disposizioni del presente titolo. I proponenti determinano il contributo ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 237. Nel progetto sono altresì individuate modalità di gestione idonee a garantire che i commercianti, i distributori, gli utenti finali e i consumatori, siano informati sulle modalità di funzionamento del sistema adottato e sui metodi di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante.</p> <p>4. [...] 5. [...]</p> <p>6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA e la fidejussione prevista al comma 11, entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento, conclusa l'istruttoria amministrativa attestante l'idoneità del progetto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è riconosciuto il sistema collettivo.</p> <p>7. [...]</p>	<p>b) un piano industriale <b>comprensivo di progetto di fattibilità tecnica ed economica</b> volto a garantire l'effettivo funzionamento in grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle norme europee o dalle norme di settore nazionali. Lo statuto deve essere conforme ai principi di cui alle disposizioni del presente titolo. I proponenti determinano il contributo ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 237. Nel progetto sono altresì individuate modalità di gestione idonee a garantire che i commercianti, i distributori, gli utenti finali e i consumatori, siano informati sulle modalità di funzionamento del sistema adottato e sui metodi di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante.</p> <p>4. [...] 5. [...]</p> <p>6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA e la fidejussione prevista al comma 11, entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento, conclusa l'istruttoria amministrativa attestante l'idoneità del progetto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è riconosciuto il sistema <b>collettivo di gestione</b>.</p> <p>7. [...]</p> <p><b>7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225.</b></p>	<p><i>all'interno dell'articolo 221-bis.</i></p>
--	--	--



<p>8. [...]</p> <p>9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare il riconoscimento nei casi in cui:</p> <p>a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;</p> <p>b) i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di riciclaggio ove previsti;</p> <p>c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione;</p> <p>d) siano stati violati gli obblighi previsti dall'articolo 221, commi 6, 7 e 8.</p> <p>10. [...]</p> <p>11. [...]</p> <p>12. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Tali sistemi si adeguano alle disposizioni di cui al presente Titolo entro il 31 dicembre 2024.</p>	<p>8. [...]</p> <p>9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare il riconoscimento nei casi in cui:</p> <p>a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;</p> <p>b) i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di riciclaggio ove previsti;</p> <p>c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione;</p> <p>d) siano stati violati gli obblighi previsti dall'articolo <del>221, commi 6, 7 e 8</del> <b>237, comma 6.</b></p> <p>10. [...]</p> <p>11. [...]</p> <p>12. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Tali sistemi si adeguano alle disposizioni di cui al presente Titolo entro il <del>31 dicembre 2024</del> <b>5 gennaio 2023.</b></p>	
---	---	--

### ARTICOLO 224 D.lgs 152/2006 (Consortio nazionale imballaggi)

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consortio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.</p>	<p>1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consortio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto <del>approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive</del> <b>adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,</b></p>	<p><i>Si ritiene positiva la proposta di modifica della lettera e), comma 3 dell'articolo 224 del D.Lgs 152/2006.</i></p> <p><i>A tal proposito, al fine di incentivare gli operatori di riciclo indipendenti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi comunitari, e che operano in rapporto di sussidiarietà rispetto ai Consorzi nazionali ed a fronte di contratto/convenzione, si propone di modificare la</i></p>



<p>2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive.</p> <p>3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;</p> <p>b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni</p>	<p><b>efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministero della transizione ecologica, che lo approva con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano formulate motivate osservazioni, il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono disposte con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.</b></p> <p><del>2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive.</del></p> <p>3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;</p> <p>b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni</p>	<p><i>lettera e) come segue, aggiungendo le parti evidenziate in rosso e grassetto:</i></p> <p><i>e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici. Destina, eventualmente, una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi, di cui all'articolo 223, e agli operatori del settore costituiti in Consorzio che operano in rapporto di sussidiarietà con i Consorzi nazionali a fronte di convenzione, che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi e agli operatori del settore costituiti in Consorzio che operano in rapporto di sussidiarietà con i Consorzi nazionali a fronte di convenzione che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai.</i></p> <p><i>Si ritiene positiva la proposta di modifica del comma 12 dell'articolo 224 del D.Lgs 152/2006, in quanto fornisce maggiore chiarezza in merito ai soggetti coinvolti nell'accordo di programma quadro, di cui</i></p>
--	--	---



<p>generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;</p> <p>c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;</p> <p>d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;</p> <p>e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;</p> <p>f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;</p> <p>g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter) e d-quater);</p> <p>h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b),</p>	<p>generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;</p> <p>c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di cui agli <del>articoli 221, comma 6</del> <b>articoli 221-bis, comma 7-bis</b>, e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;</p> <p>d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;</p> <p>e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici, <del>anche eventualmente destinando.</del> <b>Destina, eventualmente,</b> una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), <b>ai consorzi, di cui all'articolo 223</b>, che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;</p> <p>f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;</p> <p>g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni <del>di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter) e d-quater)</del> <b>di cui all'articolo 219, comma 3, lettere e), f) e g);</b></p> <p>h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10, <del>lettera b)</del> <b>lettera c),</b></p>	<p><i>alla legge 241/90 e successive modificazioni: oltre i Consorzi di cui all'articolo 223, vengono esplicitamente e giustamente coinvolti anche i competenti sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c). Si ritiene però che la presenza di troppi attori e di troppi sistemi EPR all'interno del programma quadro possa portare ad un'ulteriore complicazione della gestione e dei relativi accordi.</i></p>
--	---	--



<p>nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;</p> <p>i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione;</p> <p>l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;</p> <p>m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorità di cui all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati;</p> <p>n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p> <p>4. [...]</p> <p>5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra</p>	<p>nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;</p> <p>i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione;</p> <p>l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;</p> <p>m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorità di cui all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati;</p> <p>n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p> <p>4. [...]</p> <p>5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra</p>	
--	--	--



<p>produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti, con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo;</li> <li>2. le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;</li> <li>3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.</li> </ol> <p>6. [...]</p> <p>7. [...]</p> <p>8. Il contributo ambientale del Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte alle</p>	<p>produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi <b>collettivi di responsabilità estesa del produttore</b> operanti, con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo;</li> <li>2. le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;</li> <li>3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.</li> </ol> <p>6. [...]</p> <p>7. [...]</p> <p>8. Il contributo ambientale del Conai, <b>determinato ai sensi dell'articolo 237, comma 4</b>, è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente <b>e degli introiti derivati dalla vendita dei rifiuti provenienti dai propri prodotti, nonché da quelli derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate</b> per ciascuna tipologia di materiale. <del>Il CONAI provvede ai mezzi finanziari</del></p>	
---	---	--



<p>spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge.</p> <p>9. [...]</p> <p>10. [...]</p> <p>11. (abrogato)</p> <p>12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 è</p>	<p><del>necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge</del> <b>Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI. Quest'ultima è determinata, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.</b></p> <p>9. [...]</p> <p>10. [...]</p> <p>11. (abrogato)</p> <p>12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire <del>il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5</del> <b>la copertura dei costi di cui al</b></p>	
---	--	--





<p>sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220.</p> <p>13. [...]</p>	<p><b>punto 1 del comma 5.</b> L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223 <b>e dai competenti sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).</b> Nel caso in cui uno di questi Consorzi <b>o uno dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)</b> non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220.</p> <p>13. [...]</p>	
--	---	--

**ARTICOLO 225 D.lgs 152/2006 (Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)**

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:</p> <p>a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;</p>	<p>1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli <del>articoli 221, comma 6</del> <b>articoli 221-bis, comma 7-bis</b>, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:</p> <p>a) <b>la</b> prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio <b>attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l'uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;</b></p>	<p><i>Si ritiene positiva la proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 225 del D.Lgs 152/2006.</i></p> <p><i>A nostro avviso <b>andrebbe però inserita, a supporto della lettera b)</b> ("l'accrescimento della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili") e della lettera e) ("la realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio") una <b>nuova lettera indicante obiettivi più concreti e stringenti in merito all'aumento di contenuto di materiale</b></i></p>



<p>b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;</p> <p>c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;</p> <p>d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;</p> <p>e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.</p> <p>2. [...]</p> <p>3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.</p> <p>4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è trasmessa per il parere all'Autorità di cui all'articolo 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni</p>	<p><b>a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;</b></p> <p>b) l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;</p> <p>c) l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;</p> <p>d) il miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;</p> <p>e) la realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.</p> <p>2. [...]</p> <p>3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione, <b>nonché la relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente. Con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.</b></p> <p><del>4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è trasmessa per il parere all'Autorità di cui all'articolo 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza</del></p>	<p><i>riciclato all'interno degli imballaggi, così da renderne più agevoli e vantaggiosi le operazioni di riciclo, contribuire maggiormente al raggiungimento degli obiettivi comunitari per ogni singola filiera ed all'avvicinamento ad un modello di economia circolare.</i></p>
---	--	---



<p>e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.</p> <p>5. [...]</p>	<p><del>permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.</del></p> <p>5. [...]</p>	
---	---	--

### ARTICOLO 237 D.lgs 152/2006 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione)

VECCHIO TESTO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	COMMENTO DEL C.A.R.P.I.
<p>1. Al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, i sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 178 e dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione nelle aree più proficue.</p> <p>2. [...]</p> <p>3. [...]</p>	<p>1. Al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, i sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 178 e dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione <del>nelle aree</del> <b>alle aree</b> più proficue.</p> <p>2. [...]</p> <p>3. [...]</p>	<p><i>Si ritiene che la proposta di modifica dell'articolo 237 del D.Lgs 152/2006 dovrebbe essere modificata per <b>meglio chiarire chi siano i "sistemi di gestione" intesi all'interno dell'articolo, magari con uno specifico riferimento agli articoli che li prevedono, ad esempio i sistemi previsti all'articolo 221, comma 3, lettera a).</b></i></p>



<p>4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per unità o per peso del prodotto immesso sul mercato nazionale, assicura la copertura dei costi di gestione del rifiuto da esso generato in conformità ai principi di cui all'articolo 178, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime ottenute dal prodotto, nonché da eventuali cauzioni di deposito non reclamate. Esso è modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenuto conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato sul ciclo di vita del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno.</p> <p>5. [...]</p> <p>6. Annualmente, entro il 31 ottobre, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, e il bilancio con relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti:</p>	<p>4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per unità o per peso del prodotto immesso sul mercato nazionale, assicura la copertura dei costi di gestione del rifiuto da esso generato in conformità ai principi di cui all'articolo 178, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, <b>dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime <del>ottenute dal prodotto</del> secondarie ottenute dai prodotti</b>, nonché da eventuali cauzioni di deposito non reclamate. Esso è modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenuto conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato sul ciclo di vita del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno.</p> <p>5. [...]</p> <p>6. Annualmente, entro il <del>31 ottobre</del> <b>30 settembre</b>, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare <b>e all'ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, e il bilancio con relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti nonché, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro</b></p>	
--	---	--



<p>a) l'indicazione nominativa degli operatori economici che partecipano al sistema;</p> <p>b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati;</p> <p>c) le modalità di determinazione del contributo ambientale;</p> <p>d) le finalità per le quali è utilizzato il contributo ambientale;</p> <p>e) l'indicazione delle procedure di selezione dei gestori di rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonché dell'elenco degli stessi gestori individuati per area geografica e che operano sull'intero territorio nazionale;</p> <p>f) le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi. In presenza di più attività produttive, il centro di costo afferente all'attività di gestione del fine vita del prodotto è evidenziato in una contabilità dedicata, tale da mostrare tutte le componenti di costo associate al contributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non concorrono</p>	<p><b>produzione; la promozione dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantità di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantità di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, inoltre, riporta:</b></p> <p>a) l'indicazione nominativa degli operatori economici che partecipano al sistema;</p> <p>b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati;</p> <p>c) le modalità di determinazione del contributo ambientale;</p> <p>d) le finalità per le quali è utilizzato il contributo ambientale;</p> <p>e) l'indicazione delle procedure di selezione dei gestori di rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonché dell'elenco degli stessi gestori individuati per area geografica e che operano sull'intero territorio nazionale;</p> <p>f) le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi. In presenza di più attività produttive, il centro di costo afferente all'attività di gestione del fine vita del prodotto è evidenziato in una contabilità dedicata, tale da mostrare tutte le componenti di costo associate al contributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non concorrono</p>	
---	--	--



<p>alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo.</p> <p>[...]</p>	<p>alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo.</p> <p>[...]</p>	
---	---	--